

Bruxelles, 23 novembre 2018
(OR. en)

14452/18

LIMITE

EF 297
ECOFIN 1079
CODEC 2069
DRS 54
CCG 40

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0270 (COD)**

RELAZIONE

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (prima lettura) - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso il completamento dell'Unione bancaria" = Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

RELAZIONE DELLA PRESIDENZA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI SVOLTI IN SEDE DI GRUPPO AD HOC "RAFFORZAMENTO DELL'UNIONE BANCARIA"

I. INTRODUZIONE

1. Sulla base delle conclusioni del Consiglio relative alla tabella di marcia per il completamento dell'unione bancaria, adottate dal Consiglio il 17 giugno 2016 (doc. 10460/16, la "tabella di marcia del giugno 2016"), e muovendo dalle relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori preparate rispettivamente dalla presidenza neerlandese (doc. 10036/16), slovacca (doc. 14841/16), maltese (doc. 9484/17), estone (doc. 14808/17) e bulgara (doc. 9819/18), il Consiglio ha proseguito costruttivamente i lavori a livello tecnico sulla proposta della Commissione per l'istituzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS), portando avanti nel

contempo il processo di monitoraggio della riduzione del rischio e delle altre misure delineate nella tabella di marcia del giugno 2016.

2. Il Gruppo ad hoc "Rafforzamento dell'Unione bancaria" (il "Gruppo ad hoc"), istituito il 13 gennaio 2016 (doc. 5006/16) si è incontrato in quattro occasioni sotto la presidenza austriaca (precisamente il 19 luglio, il 17 settembre, il 12 ottobre e il 20 novembre). I lavori per la proposta relativa all'EDIS si sono rivelati costruttivi e sono rimasti a livello tecnico, poiché i negoziati sull'EDIS a livello politico saranno avviati quando saranno stati compiuti ulteriori sufficienti progressi in materia di misure di riduzione dei rischi, in linea con le conclusioni del Consiglio del giugno 2016.
3. La presente relazione sullo stato di avanzamento dei lavori è stata preparata sotto la responsabilità della presidenza austriaca, tenendo conto dei pareri espressi dalle delegazioni, per rispondere a varie richieste di registrare per iscritto i progressi compiuti dalla presidenza per quanto riguarda l'EDIS e le misure volte a rafforzare l'unione bancaria. Non può essere considerata vincolante per le delegazioni poiché costituisce la valutazione, da parte della presidenza, degli esiti delle discussioni svolte durante le riunioni. La presente relazione è intesa a garantire continuità e a facilitare il compito della presidenza entrante.

II. PROPOSTA RELATIVA ALL'EDIS

A) CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

4. La presidenza ha dato seguito ai lavori svolti dalle precedenti presidenze neerlandese, slovacca, maltese, estone e bulgara al fine di progredire il più possibile sugli elementi tecnici ancora in sospeso, e se necessario rivisitare e prendere le mosse da discussioni già avvenute.
La presidenza austriaca ha incentrato i lavori sulla disamina approfondita delle questioni tecniche connesse alle differenti alternative del modello iniziale di EDIS, compreso il modello ibrido presentato dalla presidenza. Inoltre il Gruppo ha discusso degli aspetti transitori nel contesto dell'introduzione dell'EDIS, l'impatto dell'EDIS sugli Stati membri che non fanno parte dell'unione bancaria, le misure alternative e il calcolo dei contributi basati sul rischio.
5. Parallelamente la presidenza austriaca ha monitorato i progressi compiuti in relazione ad altre misure di riduzione e condivisione dei rischi (cfr. la sezione III della presente relazione).

B) QUESTIONI PRINCIPALI

6. Si rammenta che la presidenza bulgara ha tenuto varie discussioni sugli aspetti tecnici del sostegno di liquidità nell'ambito della riassicurazione dell'EDIS, sulla base delle idee formulate nella comunicazione della Commissione dell'ottobre 2017, e della concessione obbligatoria di prestiti tra sistemi nazionali di garanzia dei depositi (SDG). La disamina dei relativi aspetti tecnici si è basata su due documenti informali dei servizi della Commissione in materia di riassicurazione e su due documenti informali della presidenza in materia di concessione obbligatoria di prestiti. Nel corso di costruttive discussioni tecniche, gli Stati membri hanno individuato una serie di potenziali vantaggi e svantaggi. Un gruppo di Stati membri ha appoggiato la proposta di esaminare le ulteriori caratteristiche tecniche associate al modello di riassicurazione, mentre altri Stati membri hanno sostenuto l'approccio della concessione obbligatoria di prestiti. In generale non è emerso un consenso chiaro sull'auspicabilità delle rispettive caratteristiche tecniche, fatto salvo l'esito delle discussioni politiche. Varie delegazioni hanno argomentato che la riassicurazione o la concessione obbligatoria di prestiti potrebbe costituire il modello solo per una eventuale "prima fase" dell'EDIS e che lo scopo dovrebbe essere un EDIS a pieno titolo. Talune delegazioni hanno sottolineato che termini come "stadi" o "fasi" sono fuorvianti e dovrebbero essere evitati perché sembrano implicare l'esistenza di varie fasi, il che è stato proposto dalla Commissione ma non ancora deciso dal Consiglio.
7. A titolo di alternativa, e al fine di far progredire le discussioni in sede di Gruppo ad hoc, la presidenza ha proposto di esaminare le caratteristiche tecniche associate a un'opzione ibrida – la combinazione dei due modelli per il sostegno di liquidità discussi sotto la presidenza bulgara: la riassicurazione basata sulle idee formulate nella comunicazione della Commissione dell'ottobre 2017 e la concessione obbligatoria di prestiti.

- **Modello ibrido**

8. Nel modello ibrido di sostegno di liquidità nel quadro dell'EDIS, il sistema di garanzia dei depositi rimane ancorato a livello nazionale e comprende nel contempo una componente a livello europeo come pure aspetti del concetto di concessione obbligatoria di prestiti. Il modello comprende caratteristiche delineate nei documenti informali della presidenza bulgara e dei servizi della Commissione e allo stesso tempo tiene conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri. Analogamente ai due modelli, il modello ibrido fornirebbe sostegno di liquidità ma non prevede la copertura delle perdite.
9. Esso comporterebbe una divisione tra il Fondo di assicurazione dei depositi detenuto a livello centrale e i fondi che resterebbero presso gli SGD nazionali. Gli SGD nazionali consoliderebbero i rispettivi fondi fino a un livello-obiettivo che sarebbe stabilito da orientamenti politici, per esempio lo 0,4% dei depositi protetti. Successivamente gli SGD nazionali comincerebbero a trasferire contributi al Fondo di assicurazione dei depositi fino a raggiungere un livello-obiettivo combinato dello 0,8% secondo un iter di finanziamento prestabilito. In questo modello il Comitato di risoluzione unico (SRB) calcolerebbe e gestirebbe i contributi al Fondo di assicurazione dei depositi, mentre gli SGD nazionali fatturerebbero e raccoglierebbero i contributi al Fondo e li trasferirebbero allo stesso.
10. Il calcolo dei contributi basati sul rischio agli SGD nazionali sarebbe basato sul rischio sostenuto dalla banca rispetto a tutte le banche affiliate all'SGD nazionale. Il calcolo dei contributi basati sul rischio al Fondo di assicurazione dei depositi sarebbe basato sul rischio sostenuto rispetto a tutte le banche nell'unione bancaria.
11. Un SGD nazionale che si trovi confrontato a un ammanco di liquidità potrebbe chiedere liquidità al Fondo di assicurazione dei depositi dopo aver innanzitutto esaurito i fondi propri fino al livello-obiettivo richiesto. In caso di esaurimento del Fondo di assicurazione dei depositi, l'SRB potrebbe chiedere liquidità supplementare per il Fondo mediante la concessione obbligatoria di prestiti da parte degli altri SGD nazionali. L'SRB coordinerebbe, raccoglierebbe e gestirebbe i prestiti degli altri SGD nazionali al Fondo di assicurazione dei depositi e stanzierebbe i mezzi finanziari per gli SGD in situazione di bisogno. Come ultima risorsa all'SRB potrebbe altresì essere conferita la facoltà di contrarre prestiti sui mercati dei capitali.

12. Sulla base di orientamenti politici, potrebbero essere previsti massimali che limitino l'importo di sostegno di liquidità che un SGD in situazione di bisogno può richiedere al Fondo di assicurazione dei depositi e/o massimali che limitino gli impegni assunti dagli SGD nazionali tramite concessione obbligatoria di prestiti. Analogamente, il sostegno di liquidità potrebbe essere soggetto all'addebito di interessi.
13. Un SGD nazionale dovrebbe rimborsare tutto il sostegno di liquidità ricevuto nel seguente ordine: in primo luogo il Fondo di assicurazione dei depositi, che rimborserebbe gli altri SGD nazionali che hanno fornito liquidità tramite concessione obbligatoria di prestiti. In secondo luogo sarebbe ricostituito il Fondo di assicurazione dei depositi stesso. Infine l'SGD nazionale ricostituirebbe i propri fondi. Ciò richiederebbe la raccolta di contributi ex-post e l'utilizzo di recuperi dalle procedure di insolvenza.
14. Nel modello ibrido, agli Stati membri che aderiscono all'unione bancaria in una fase successiva sarebbe richiesto di soddisfare tutti i requisiti giuridici pertinenti e di trasferire mezzi finanziari in linea con l'obiettivo di finanziamento vigente per il Fondo di assicurazione dei depositi. Vari Stati membri hanno espresso una preferenza per un modello che garantisca la parità di trattamento dei paesi di nuova adesione.
15. I servizi della Commissione e svariati Stati membri hanno apprezzato la discussione sul modello, ritenendola utile per far avanzare i negoziati. Alcuni Stati membri hanno sottolineato la necessità di incentrare le discussioni in sede di Gruppo su una soluzione di "pura liquidità". Vari Stati membri si sono dichiarati disponibili a proseguire le discussioni sul modello ibrido dell'EDIS ma solo se considerato uno stadio transitorio che porti a un EDIS a pieno titolo con la definizione a livello politico di un chiaro termine temporale per la sua attuazione. Alcuni Stati membri hanno sottolineato che qualsiasi eventuale modello di EDIS non dovrebbe comportare una diminuzione del livello di protezione dei depositanti rispetto all'attuale soluzione con gli SGD nazionali. Taluni Stati membri hanno criticato la complessità del modello ibrido e dichiarato di preferire la discussione di un modello che possa portare agevolmente alla messa in comune totale.

16. Si sono registrati pareri divergenti in relazione ai dettagli tecnici del modello ibrido. Gli Stati membri concordano con la presidenza che la definizione di parametri è fondamentale per il modello e che ciò rappresenta una questione da discutere a livello politico.

- **Aspetti transitori**

17. La comunicazione della Commissione dell'ottobre 2017 presenta l'idea di un'introduzione graduale dell'EDIS e la possibilità di legare l'avvio della copertura delle perdite in una sua seconda fase a talune condizioni da valutare, possibilmente mediante una verifica mirata della qualità degli attivi per affrontare la questione dei crediti deteriorati e degli attivi di livello 3.¹

18. La questione è stata discussa nella sequenza seguente. In primo luogo sulla base di un documento informale della presidenza, sono stati discussi i differenti modelli transitori a seguito della verifica mirata della qualità degli attivi. Tenendo conto della valutazione delle condizioni, l'EDIS potrebbe essere avviato banca per banca, o Stato membro per Stato membro oppure mediante transizione congiunta. La maggior parte degli Stati membri ha appoggiato l'idea di un avvio comune al fine di evitare la frammentazione dell'unione bancaria. I servizi della Commissione hanno segnalato che la transizione comune è l'unica opzione compatibile con i principi fondamentali dell'unione bancaria.

19. Tuttavia, si sono registrate opinioni divergenti in merito a una verifica della qualità degli attivi (AQR) nel contesto dell'EDIS.

20. I servizi della Commissione hanno presentato un documento informale che propone un approccio mirato per le banche partecipanti, da selezionare sulla base di criteri di efficienza ed efficacia dell'AQR, del livello di rischio e della rappresentatività della banca nel sistema dell'unione bancaria.

¹Gli attivi e passivi di livello 3 sono attivi e passivi finanziari non quotati in un mercato attivo e valutati utilizzando input non osservabili significativi.

21. Una serie di delegazioni ha ricordato la necessità di una riduzione dei rischi sufficiente nel sistema bancario in linea con la tabella di marcia del giugno 2016 prima di poter prendere in considerazione qualsiasi transizione e ha ricordato che un'AQR darebbe credibilità e trasparenza per i mercati. Altri Stati membri hanno ritenuto prematura la discussione sull'AQR, vista la mancanza finora di un accordo politico sulla struttura dell'EDIS o le sue eventuali fasi, mentre due Stati membri sono in generale contrari a discutere di un'AQR nel contesto dell'EDIS.
22. L'approccio proposto stesso ha diviso le opinioni degli Stati membri. Alcuni di essi hanno ritenuto che l'esercizio proposto di un'AQR assicurerebbe un piano di parità per le banche partecipanti all'EDIS. A loro parere, le differenze tra i settori bancari degli Stati membri in termini di livello di rischio degli attivi rappresentano uno dei principali ostacoli all'istituzione dell'EDIS. Altri Stati membri si sono opposti a una qualsiasi AQR che comporti una transizione differenziata e di conseguenza aggravi la frammentazione finanziaria e hanno sottolineato la necessità di una transizione congiunta di tutti gli Stati membri partecipanti.
23. Le opinioni degli Stati membri sono risultate divergenti anche in relazione all'ambito di applicazione e ai criteri di selezione proposti. La maggior parte degli Stati membri concorda sul fatto che la BCE dovrebbe svolgere un ruolo importante nello svolgimento di un'eventuale AQR, mentre altri hanno aggiunto la necessità di coinvolgere le autorità nazionali competenti.
24. Non è stato concordato un immediato seguito a questa particolare discussione, in attesa dell'esito delle discussioni politiche sulla struttura dell'EDIS.

- **Preferenza ai depositanti**

25. L'articolo 108 della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche ha introdotto una importante modifica della gerarchia in caso di insolvenza di una banca soggetta a risoluzione, prevedendo una preferenza per i depositi protetti e i sistemi di garanzia dei depositi rispetto alle passività chirografarie ordinarie e ai depositi ammissibili.
26. La preferenza ai depositanti ha aumentato significativamente le possibilità degli SGD nazionali di recuperare interamente i propri crediti in caso di insolvenza. Ha quindi implicazioni importanti nel contesto dell'EDIS e più specificamente in relazione ai pagamenti in caso di insolvenza, poiché potrebbe ridurre o eliminare le perdite aumentando le possibilità di recuperare tutti i fondi nel corso della procedura di insolvenza.
27. In questo contesto il Gruppo ad hoc ha esaminato il documento informale della Commissione relativo all'impatto della preferenza ai depositi protetti quale salvaguardia per l'assicurazione dei depositi.
28. I servizi della Commissione hanno illustrato la posizione relativa dei crediti vantati dall'SGD nella gerarchia dei creditori rispetto ai crediti di rango superiore e quindi il fatto che essi sono maggiormente privilegiati nel soddisfacimento a partire dalla massa fallimentare. Hanno altresì fornito un'ulteriore analisi basata sulla struttura delle passività bancarie, che illustra l'alta probabilità di recupero di tali crediti in caso di insolvenza.
29. Alla luce delle reazioni limitate delle delegazioni sull'argomento, la presidenza austriaca ha deciso di non darvi seguito durante le successive riunioni del Gruppo ad hoc nel 2018.

- **Misure alternative**

30. Sotto la presidenza austriaca, dando seguito ai lavori svolti durante le presidenze precedenti, è proseguita la discussione sulle misure alternative a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, della direttiva SGD. Tale disposizione prevede che gli Stati membri possano anche consentire ai rispettivi SGD di finanziare misure volte a preservare l'accesso dei depositanti ai depositi protetti, compreso il trasferimento delle attività e delle passività e il trasferimento dei depositi, nel contesto in procedure di insolvenza nazionali, purché i costi sopportati dall'SGD non superino l'importo netto dell'indennizzo dei depositanti coperti presso gli enti creditizi interessati.
31. In seguito alla richiesta di alcuni Stati membri in sede di Gruppo ad hoc sotto la presidenza bulgara, l'SRB ha analizzato se l'operazione di finanziamento delle misure alternative possa risultare meno onerosa per gli SGD rispetto al pagamento della liquidazione.
32. Nella sua analisi l'SRB ha concluso che, in particolare nel caso di banche con una solida base di depositi e in funzione dell'entità delle perdite, potrebbero esservi situazioni in cui le misure alternative supererebbero la verifica di minore onerosità e quindi costituirebbero un'utile aggiunta agli strumenti a disposizione degli SGD nel contesto dell'EDIS. I servizi della Commissione e taluni Stati membri hanno condiviso il parere dell'SRB mentre altri rimangono contrari al finanziamento di misure alternative con fondi europei e hanno sottolineato che gli eventuali fondi a livello europeo devono essere utilizzati esclusivamente per finanziare pagamenti di depositi protetti.

- **Metodologia per i contributi basati sul rischio**

33. La presidenza ha proseguito i lavori sull'elaborazione di una metodologia di calcolo dei contributi basati sul rischio sulla base di una raccolta di dati avviata dai servizi della Commissione. Ha esaminato il funzionamento delle metodologia per i contributi basati sul rischio nella fase di riassicurazione.

34. Sotto la presidenza austriaca gli Stati membri hanno discusso della questione della misura di riferimento. Nel contesto di tale discussione, la maggior parte degli Stati membri ha appoggiato la misura di riferimento nazionale in linea con la proposta del 2015. Tuttavia alcuni Stati membri hanno dichiarato di preferire l'applicazione del riferimento dell'unione bancaria nella fase di riassicurazione. Uno Stato membro ha suggerito di utilizzare una "misura di riferimento ibrida", basata sia su un riferimento nazionale che su un riferimento dell'unione bancaria, e vari Stati membri si sono rivelati disponibili a discutere ulteriormente di tale opzione.

- **Impatto dell'EDIS sul mercato unico**

35. Durante la riunione del Gruppo ad hoc tenutasi il 19 luglio 2018 la Commissione ha presentato un progetto degli elementi quantitativi e qualitativi dell'analisi dell'impatto dell'EDIS sugli Stati membri che non fanno parte dell'unione bancaria. Ne è seguita la richiesta, rivolta alla presidenza da vari Stati membri, di assicurare nella proposta relativa all'EDIS la parità di trattamento degli Stati membri della zona euro e di quelli che non vi fanno parte. Tutti gli Stati membri hanno approvato il progetto suggerito.

36. Nella riunione del Gruppo ad hoc del 20 novembre la Commissione e il Centro comune di ricerca (JRC) hanno presentato i primi risultati dell'analisi quantitativa che indica che gli Stati membri che non fanno parte dell'unione bancaria beneficerebbero della diversificazione generata nel quadro dell'EDIS e che il numero di ammanchi di liquidità sarebbe ridotto significativamente. L'analisi si basa su dati raccolti dalla Commissione per l'elaborazione della metodologia di calcolo dei contributi basati sul rischio. Nella discussione in sede di Gruppo ad hoc gli Stati membri hanno accolto con favore la presentazione della Commissione quale primo passo nell'analisi degli effetti dell'EDIS sul mercato unico ma hanno messo in dubbio le premesse su cui si basa l'analisi, in particolare il fatto che, ai fini della simulazione, sia stato tenuto conto di un livello-obiettivo minimo di depositi protetti pari allo 0,8% come stabilito dalla direttiva SGD e non del reale livello di finanziamento, che in alcuni Stati membri è superiore al livello-obiettivo minimo. Inoltre vari Stati membri hanno chiesto di incentrare gli ulteriori lavori di analisi sull'impatto dell'EDIS sul mercato unico nel suo complesso e non sull'impatto sui singoli Stati membri che non fanno parte dell'unione bancaria. Taluni Stati membri hanno altresì chiesto di analizzare gli effetti sul mercato unico delle differenti opzioni per la struttura dell'EDIS e di integrare l'analisi degli ammanchi di liquidità con l'analisi delle perdite. A seguito del progetto convenuto nella riunione di luglio il Gruppo ad hoc, la Commissione ha presentato anche piani per la parte qualitativa dell'analisi.

- **Contributo alla discussione sulla tabella di marcia per l'avvio delle discussioni politiche sull'EDIS**

37. Il Gruppo ad hoc ha discusso un documento informale della presidenza, che mette a confronto i tre modelli di sostegno di liquidità analizzati finora in sede di Gruppo ad hoc: la fase di riassicurazione di cui alla comunicazione della Commissione dell'ottobre 2017, la concessione obbligatoria di prestiti presentata dalla presidenza bulgara e il modello ibrido presentato dalla presidenza austriaca. Il documento informale fornisce anche alcune indicazioni sulla possibile via da seguire e l'evoluzione di ciascun modello. La relazione era stata richiesta dalla presidenza del comitato economico e finanziario/del gruppo di lavoro "Eurogruppo" quale contributo alla discussione sulla tabella di marcia per l'avvio delle discussioni politiche sull'EDIS e quale seguito del Vertice euro del giugno 2018.

38. Vale la pena osservare che i tre modelli condividono una serie di caratteristiche, tra cui il requisito che gli SGD nazionali esauriscano innanzitutto i loro fondi a livello nazionale (fino all'importo stabilito dall'iter di finanziamento) prima di poter chiedere il sostegno di liquidità. L'accesso al sostegno di liquidità è inoltre soggetto alla condizione del rispetto del quadro giuridico applicabile, mentre il periodo di rimborso è sottoposto a un monitoraggio regolare.
39. Dal documento informale sono emerse varie conclusioni fondamentali. Pur essendo i tre modelli concettualmente distinti, le principali differenze tra i rispettivi aspetti economici derivano dalla fissazione dei parametri. L'assegnazione di fondi tra il livello nazionale e quello europeo e/o la fissazione di massimali determinano in larga misura la natura del modello. Per quanto concerne gli aspetti operativi e gli effetti sulla fiducia dei depositanti, la disponibilità di fondi a livello centrale rafforzerebbero plausibilmente la solidità in un evento di pagamento come riconosciuto da vari Stati membri. Tuttavia un tale fondo centrale comporterebbe potenzialmente maggiori costi operativi e di attuazione rispetto alla concessione obbligatoria di prestiti in una rete di SGD nazionali. I tre modelli differiscono riguardo al potenziale di evoluzione verso la condivisione delle perdite, che potrebbe essere attuata più facilmente con modelli che prevedono l'esistenza di un fondo a livello centrale. Ad ogni modo l'analisi approfondita dell'evoluzione verso la condivisione delle perdite non ha fatto parte delle discussioni in sede di Gruppo ad hoc.
40. Il confronto tra i modelli di sostegno di liquidità proposti nell'ambito dell'EDIS è stato affrontato nella riunione del Gruppo di lavoro "Eurogruppo+" del 25 ottobre e dell'Eurogruppo+ del 5 novembre, ma in tali occasioni non sono stati fatti progressi in relazione alla struttura dell'EDIS.

III. MONITORAGGIO DEI PROGRESSI COMPIUTI IN RELAZIONE ALLE MISURE DI RIDUZIONE DEI RISCHI NELL'AMBITO DELLA TABELLA DI MARCIA DI GIUGNO 2016

A) PACCHETTO PER IL SETTORE BANCARIO

41. Il 23 novembre 2016 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative relative a misure di riduzione dei rischi (il "pacchetto RRM" o le "proposte RRM"), costituito da 5 proposte di modifica della legislazione esistente:

- un progetto di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR") per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa (la "proposta CRR");
- un progetto di direttiva che modifica la direttiva 2013/36/UE ("CRD") per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (la "proposta CRD");
- un progetto di direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE ("BRRD") e altre direttive sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (la "proposta BRRD");
- un progetto di direttiva che modifica la BRRD per quanto riguarda la classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (la "proposta relativa alla gerarchia dei creditori delle banche");

- un progetto di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 ("SRMR") per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (la "proposta SRMR").

42. Il 25 ottobre 2017 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico su due elementi del pacchetto che erano stati posti in corsia preferenziale: un progetto di direttiva che modifica la BRRD per quanto riguarda la classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza e un progetto di regolamento su una serie di disposizioni transitorie in materia di IFRS9 e grandi esposizioni.

43. Nella sessione ECOFIN del 25 maggio 2018 il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulle altre proposte legislative del pacchetto.

44. Il Parlamento europeo ha adottato il suo mandato politico sulle proposte RRM nella plenaria di giugno 2018. Il primo trilogio con il Parlamento è iniziato l'11 luglio.

45. Gli ultimi triloghi sul pacchetto per il settore bancario si sono svolti il 21 e 22 novembre.

46. Il Consiglio Ecofin sarà invitato ad approvare i risultati dei triloghi nella sessione del 4 dicembre.

B) MISURE PER FAR FRONTE AI CREDITI DETERIORATI

47. In risposta alla richiesta del Consiglio di ulteriori misure volte ad affrontare il problema dei crediti deteriorati nell'UE, come indicato nel suo piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa di luglio 2017, a marzo 2018 la Commissione ha proposto un pacchetto di misure per ovviare ai problemi relativi ai crediti deteriorati composto di:

- un progetto di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate per i nuovi crediti che diventano deteriorati (proposta relativa a una rete di sicurezza prudenziale per i crediti deteriorati). Tale misura farà in modo che le banche accantonino fondi per coprire i rischi associati ai futuri crediti deteriorati;
- un progetto di direttiva relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali. L'obiettivo di tale misura è dotare le banche di un meccanismo efficace per il recupero extragiudiziale di valore da crediti garantiti e promuovere lo sviluppo di mercati secondari in cui le banche possano vendere i loro crediti deteriorati agli investitori e avvalersi di gestori di crediti specializzati;
- un documento di lavoro dei servizi della Commissione che contiene uno schema orientativo per la creazione di società di gestione patrimoniale a livello nazionale. Il documento fornisce orientamenti non vincolanti alle autorità nazionali su come creare società di gestione patrimoniale che si occupano di crediti deteriorati.

48. Il 20 aprile 2018 il Gruppo "Servizi finanziari" ha avviato le discussioni sugli elementi legislativi del pacchetto sui crediti deteriorati.
49. Con riguardo alla proposta relativa a una rete di sicurezza prudenziale per i crediti deteriorati, la presidenza austriaca ha portato avanti le discussioni iniziate sotto la presidenza bulgara. Il 31 ottobre 2018 gli Stati membri hanno convenuto un orientamento generale sulla proposta (doc. ST 13570/18). I negoziati con il Parlamento europeo dovrebbero iniziare una volta adottato il mandato politico del Parlamento.
50. La proposta di direttiva della Commissione è tuttora all'esame del gruppo di lavoro del Consiglio. Gli Stati membri hanno espresso un certo sostegno alla creazione, a livello di UE, di un meccanismo di esecuzione extragiudiziale accelerato per il recupero delle garanzie reali, anche se è ancora necessario lavorare ulteriormente insieme a esperti giudiziari.
51. Per quanto riguarda lo sviluppo di mercati secondari per comprare e vendere crediti, compresi i crediti deteriorati, e promuovere la gestione del credito su base transfrontaliera, la maggior parte degli Stati membri è a favore della proposta della Commissione. La presidenza austriaca intende avanzare il più possibile su questa parte della direttiva allo scopo di raggiungere un orientamento generale parziale entro fine anno.

C) MONITORAGGIO DEI PROGRESSI COMPIUTI IN RELAZIONE AD ALTRE MISURE

Oltre alle discussioni sulla proposta relativa all'EDIS, il Gruppo ad hoc, in linea con il suo mandato, ha monitorato i lavori in relazione ad altre misure volte a rafforzare l'unione bancaria:

- nelle riunioni del 17 settembre e 12 ottobre la presidenza ha presentato lo stato di avanzamento del pacchetto per il settore bancario;
- nella riunione del 12 ottobre la presidenza ha invitato la Commissione ad aggiornare il Gruppo sui lavori relativi alla "direttiva sull'insolvenza"²; nella sessione del Consiglio del 4 giugno i ministri della giustizia hanno raggiunto un accordo su un orientamento generale parziale sulla direttiva sull'insolvenza;
- infine il Gruppo ad hoc è stato aggiornato sullo stato di avanzamento delle discussioni in sede di Comitato per i servizi finanziari riguardo agli indicatori per valutare i progressi in materia di riduzione dei rischi nel contesto dell'introduzione del sostegno al Fondo di risoluzione unico prima della fine del periodo di transizione, come richiesto dal presidente Centeno nella sua lettera al presidente Tusk del 25 giugno 2018.

² Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE.

IV. CONCLUSIONI

La presidenza austriaca invita il Consiglio a prendere atto della presente relazione al fine di portare ulteriormente avanti i lavori.

La presidenza rumena è invitata a basarsi sui progressi compiuti quando subentrerà e a continuare a lavorare al rafforzamento dell'unione bancaria, affrontandone i diversi filoni concordati nella tabella di marcia del giugno 2016.
